



Decreto Dirigenziale n. 25 del 11/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA I.M.I. S.R.L. - INDUSTRIA MATERIALI INERTI, CON SEDE LEGALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA VIA FONDO D'ORTO, 60 E SEDE OPERATIVA IN ROCCARAINOLA ALLA STRADA PROV.LE CANCELLO-CICCIANO - LOC.TA' DIFESA, CON ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE CAVA E LAVORAZIONE INERTI CALCAREI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **I.M.I. s.r.l. - Industria Materiali Inerti, con sede legale in Castellammare di Stabia alla via Fondo d'Orto, 60 ed operativa in Roccarainola alla via Strada Provinciale Cancellò-Cicciano – loc.tà Difesa**, con attività di coltivazione cava e lavorazione inerti calcarei mediante impianto di frantumazione e vagliatura, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n.5301 del 13/07/1999, reiterata in data 31/07/09 con prot. 697915 ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2, integrata con prot. 1107271 del 22/12/09, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 23/12/09 e conclusa il 17/06/2010 i cui verbali si richiamano:
 - a.1. il Genio Civile con nota dell'08/01/2010 prot.14027 ha comunicato che l'I.M.I. s.r.l. con D.D. n.1393 del 01/06/01 è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva di materiali calcarei fino al 31/12/2013 nelle particelle 33, 70, 12 e 74 del foglio 14 e nelle particelle 25, 27, 38, 48, 55 e 56 del foglio 21, nei limiti del perimetro della zona di assego forestale, così come delimitata nella planimetria allegata al disposto del Presidente della Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese n.710 del 27/02/89,
 - a.2. si è evidenziato che la Società nell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera fa riferimento, fra l'altro, anche a particelle che non risultano comprese tra quelle indicate dal Genio Civile di cui all'autorizzazione n.1393 del 01/06/01;
 - a.3. il rappresentante della Società ha dichiarato e confermato che le particelle per le quali si chiede l'autorizzazione sono quelle indicate dal Genio Civile nella nota prot.14027 del 08/01/2010 ed ha consegnato alla Conferenza stralcio catastale;
 - a.4. i partecipanti alla Conferenza hanno concordato nel ritenere che le aree per le quali la società non detiene allo stato titolo autorizzativo per la coltivazione della cava, debbano essere escluse dal procedimento autorizzativo oggetto della conferenza;
 - a.5. nel merito della compatibilità urbanistica il rappresentante dell'ASL ha consegnato alla Conferenza il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Roccarainola datato 04/02/2010; visionato tale certificato i componenti della Conferenza hanno ritenuto necessario chiedere al Comune di Roccarainola chiarimenti in merito alla compatibilità urbanistica delle singole particelle, individuate nella citata nota del Genio Civile, con l'attività estrattiva e trattamento materiale calcareo;
 - a.6. **il rappresentante dell'ARPAC ha espresso parere favorevole, considerato che l'integrazione datata 20/01/2010, acquisita nella seduta di Conferenza del 17/06/2010, descrive un sistema di abbattimento per la fase di triturazione e vagliatura idoneo al contenimento delle emissioni. Per quanto attiene alle emissioni diffuse gli accorgimenti tecnici adottati, quali inscatolamento dei macchinari, bagnatura mediante diffusori d'acqua delle aree di movimentazione automezzi e materiali, dei materiali stoccati, sono idonei alla limitazione delle emissioni. Ha prescritto che nella**

fase di coltivazione e di estrazione, i materiali per la caduta siano convogliati in un canalone in modo da ridurre le emissioni diffuse; i diffusori d'acqua devono avere una portata utile per coprire tutta l'area dell'impianto e devono assicurare che i materiali e le aree di movimentazione siano sempre umide; ha prescritto inoltre le analisi di controllo delle emissioni (diffuse e convogliate) con cadenza semestrale, i prelievi per le emissioni diffuse devono essere effettuati, indicandone la direzione dei venti, nei certificati di analisi, sul perimetro dell'area occupata dall'impianto;

a.7. la Provincia ha espresso parere favorevole concordando con le prescrizioni date dall'ARPAC;

a.8. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico sanitario, subordinandolo alla conferma da parte del Comune che le aree interessate all'autorizzazione siano compatibili dal punto di vista della destinazione urbanistica con l'attività di coltivazione cava e lavorazione inerti;

a.9. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;

La Conferenza a conclusione ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni suindicate e subordinatamente alla conferma da parte del Comune di Roccarainola che le aree interessate all'autorizzazione, siano compatibili dal punto di vista della destinazione urbanistica con l'attività di coltivazione cava e lavorazione inerti;

CONSIDERATO

a.1. che il Settore Genio Civile con nota del 04/08/2010 prot.663909 ha comunicato, a parziale rettifica della nota 14027 del 08/01/2010 di modificare l'indicazione di foglio n.14 particella 12 in foglio n.14 particella 72 ed ha inoltre chiarito che le particelle indicate nella citata nota 14027 dell'08/01/2010 sono quelle in cui si può svolgere l'attività estrattiva e che ai sensi del comma 3, dell'art.5 della L.R. 54/85 e s.m.i. l'autorizzazione rilasciata ha per oggetto anche i connessi impianti di trattamento materiali ubicati dentro il perimetro di cava, nonché strade, piste di servizio del complesso estrattivo e riguarda quindi l'intero complesso estrattivo delimitato dal perimetro della cava e non solo le particelle destinate all'estrazione del materiale calcareo, menzionate nel decreto autorizzativo; il Genio Civile ha inoltre trasmesso due planimetrie del complesso estrattivo, una catastale e l'altra dello stato dei luoghi con impianto di trattamento e i locali, alcuni destinati ad uffici con sovrapposta planimetria catastale;

a.2. che l'Amministrazione procedente, con nota 530289 del 21/06/2010 e sollecito prot.718076 del 06/09/2010, ha trasmesso al Comune copia del verbale della seduta di Conferenza del 17/06/2010 nonché copia della citata nota del Genio Civile 663909 del 04/08/2010 ed ha invitato il Comune a dichiarare la compatibilità urbanistica o meno delle aree individuate dalle particelle catastali autorizzate per l'attività estrattiva riportata nella nota del Genio Civile prot.14027 del 01/08/2010;

a.3. che il Comune di Roccarainola con nota prot.8543 del 14/07/2010 con riferimento al verbale della seduta di Conferenza tenutasi il 17/06/2010 e alla nota del Genio Civile del 04/08/2010 prot.663909 ha dichiarato per l'attività estrattiva la compatibilità urbanistica limitatamente alle aree ricadenti nella ZTO H1 così come individuate nel P.R.G. vigente, approvato con decreto n.1410/05 dell'Amministrazione Provinciale;

a.4. che il rappresentante legale della Società con nota prot. 604434 del 15/07/2010 ha evidenziato che il certificato di destinazione urbanistica del 04/02/2010 rilasciato dal Comune non tiene conto:

a.4.1. dell'art. 7 della L.R. 54/85, modificato dalla L.R. 17/95, che consente sino all'applicazione del PRAE, la coltivazione in tutte le zone del territorio comunale, ad eccezione di quelle in cui è espressamente vietato dallo strumento urbanistico e con il solo limite all'esercizio dell'attività estrattiva del rispetto della distanza dal centro abitato individuata in 500 metri;

a.4.2. che essendo le aree in questione già oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 11, si deve applicare l'art.36, ultimo comma, della citata normativa per il quale l'autorizzazione regionale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico;

a.4.3. la pianificazione regionale del PRAE pubblicata sul BURC del 19/06/2006, all'art.5, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), dispone che le previsioni approvate hanno efficacia immediata e che i Comuni devono adeguare entro 90 giorni gli strumenti urbanistici vigenti. Trascorso tale termine le previsioni in contrasto con quanto previsto dal PRAE si intendono automaticamente modificate;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;**

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito in **Roccarainola alla via Strada Provinciale Cannello-Cicciano – loc.tà Difesa**, gestito dalla **I.M.I. s.r.l. - Industria Materiali Inerti**, esercente attività di coltivazione cava e di lavorazione inerti calcarei con impianto di frantumazione e vagliatura con l'obbligo, per la società, di ottemperare alle prescrizioni date dall'ARPAC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di coltivazione cava, effettuata nelle aree individuate dalle particelle riportate nell'autorizzazione n.1393 dell'01/06/01 e dalla lavorazione inerti calcarei con impianto di frantumazione e vagliatura, nell'ambito del perimetro di cava, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Roccarainola alla via Strada Prov.le Cannello-Cicciano – loc.tà Difesa**, gestito dalla **IMI – Industria Materiali Inerti s.r.l., con sede legale in Castellammare di Stabia alla via Fondo d'Orto, 60**, così come di seguito specificato:

EMISSIONI	PROVENIENZA A EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/nmc	PORTATA nm ³ /h	FLUSSO DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1 (convogliata)	Frantumazione e vagliatura	Polveri totali	6,5	10.600	68,900	N.3 cuffie aspiranti e Filtri con n.144 maniche
Emissioni diffuse	Fase di estrazione, movimentazione, stoccaggio dei materiali calcarei	Polveri totali				Sistema di bagnatura – schermatura macchinari e nastri trasportatori

2. **obbligare** la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2. nella fase di coltivazione e di estrazione i materiali per la caduta siano convogliati in un canalone tale da ridurre le emissioni diffuse, i diffusori d'acqua devono avere una portata utile per coprire tutta l'area dell'impianto e devono far sì che i materiali e le aree di movimentazione siano sempre umide;

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei valori indicati nella tabella di cui al punto 1 del presente atto;

2.5. le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni diffuse e convogliate specificate al punto 1 del presente atto dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale**, i prelievi per le emissioni diffuse devono essere effettuati indicando la direzione dei venti nei certificati di analisi, sul perimetro dell'area occupata dall'impianto. I risultati dovranno essere successivamente trasmessi al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

2.7. il camino di emissione dovrà superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;

2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:

2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;

2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;

- 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 3.3. la validità della suddetta autorizzazione è subordinata al possesso da parte della **IMI – Industria Materiali Inerti s.r.l.s.r.l.** dell'autorizzazione alla coltivazione della cava dalla competente A.G.C. Lavori Pubblici e Opere Pubbliche;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **I.M.I. s.r.l. - Industria Materiali Inerti, con sede legale in Castellammare di Stabia alla via Fondo d'Orto, 60 ed operativa in Roccarainola alla via Strada Provinciale Cannello-Cicciano – loc.tà Difesa;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Roccarainola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi